

Sentenza n. 39131/2016 Sezioni Unite.

Con ordinanza del 18 febbraio 2015 la quinta sezione della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite una questione di diritto riguardante l'esatto significato da attribuire alla nozione di quasi flagranza nella commissione di un reato, chiedendo in particolare di fornire un chiarimento in merito agli elementi che la giurisprudenza di legittimità ritiene fondamentali nella costruzione dell'istituto: ossia la percezione dell'azione delittuosa e l'inseguimento del reo da parte dei soggetti ai quali è conferito il potere di arresto.

Come risaputo, il nostro codice di procedura penale, all'art. 382, prende in esame due ipotesi di flagranza di reato - presupposto indefettibile per procedere all'arresto, obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.), dell'autore di un reato da parte della polizia giudiziaria : la flagranza vera e propria, che si ha qualora taluno venga colto nell'atto di commettere il reato, e la c.d. quasi flagranza, che ricorre quando chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Nella pronuncia si riepilogano i diversi orientamenti sul punto:

secondo un primo orientamento, non sussiste la condizione di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia stato iniziato non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti da parte della polizia medesima, ma per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi (Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2015, n. 34899; Cass. pen., Sez. I, 3 ottobre 2014, n. 43394 e altre).

Opposto orientamento afferma invece che possa ravvisarsi flagranza di reato qualora subito dopo la commissione del fatto, la polizia giudiziaria prontamente intervenga, assuma le informazioni del caso dalla persona offesa o da testimoni presenti al fatto e immediatamente si ponga all'inseguimento dell'autore del reato, pervenendo al suo

arresto (Cass. pen., Sez. III, 6 maggio 2015, n. 22136; Cass. pen., Sez. I, 24 novembre 2011, n. 6916 e altre), in quanto l'essenza del concetto di flagranza o quasi flagranza risiede nella relazione di continuità tra la commissione del delitto e la reazione diretta ad arrestarne l'autore.

Sebbene tale ultima impostazione risponda all'esigenza di assicurare la pronta reazione istituzionale alla repressione dei reati, le Sezioni Unite accolgono l'orientamento contrario: secondo gli ermellini, l'inseguimento "fisico" che da origine alla quasi flagranza, origina subito dopo il reato, sicché l'inseguitore deve necessariamente avere percezione personale, in tutto o in parte, del comportamento criminale del reo nella sua attualità.

Conseguentemente tale inseguimento non può essere equiparato a quello in cui la polizia giudiziaria, che sia stata informata dalla persona offesa o da terzi, circa la commissione di un reato da parte di taluno, si metta sulle tracce di quest'ultimo a distanza di tempo.

Dice la Suprema Corte: *“La eccezionalità dell'arresto in flagranza si rinsalda alla considerazione che la privazione della libertà a opera della polizia giudiziaria ovvero, nei casi ammessi, da parte del privato, trova ragionevole giustificazione nella considerazione (da parte di chi procede all'arresto), della condotta del reo, nell'atto stesso della commissione del delitto, ovvero nella diretta percezione di condotte e situazioni personali dell'autore del reato, immediatamente correlate alla perpetrazione e obiettivamente rivelatrici della colpevolezza”*.

Le Sezioni Unite, dunque, ritengono di dover aderire all'orientamento prevalente, secondo cui l'inseguimento del reo subito dopo il reato possa avvenire solo da parte di colui che abbia avuto la diretta percezione dell'azione delittuosa, tale da legittimare la privazione della libertà dell'agente proprio per aver la certezza della sua colpevolezza.

Afferma, infatti, la Corte che *“l'attività di privazione della libertà personale del reo e la deliberazione di chi esegue l'arresto sono inscindibili”*.

Opinando diversamente, verrebbe meno la sequenza logica della norma in quanto la polizia giudiziaria non si limita ad assumere le informazioni da chi era presente nel luogo, ma compie necessariamente anche una attività di valutazione delle stesse.

Sulla base di ciò, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano il seguente principio: “**non può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell’immediatezza del fatto**”.

In tal caso, quindi, l’arresto sarebbe illegittimo e pertanto non dovrà essere convalidato poiché, mancando una percezione diretta dei fatti, si richiede un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto.